



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VASTO

in composizione monocratica, nella persona del [REDACTED] al termine della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 281 *sexies*, terzo comma c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al n. 971/2020 del Ruolo Generale Affari Civili, avente ad oggetto: ALTRI CONTRATTI BANCARI E CONTROVERSIE TRA BANCHE;

TRA

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. [REDACTED] presso
il cui studio, con sede in [REDACTED] alla Via [REDACTED] n. 7, sono elettivamente
domiciliati;

ATTORI

E



CONVENUTA

Associazione dei consumatori ADL CONSUM – Rag. Antonello Caria

FATTO

1. [REDACTED] nelle rispettive qualità di finanziato e fideiussore, hanno convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la [REDACTED] a. premettendo di aver stipulato, in data 15.06.2013, un contratto di prestito personale (n. [REDACTED] - assistito da garanzia fideiussoria - con la società convenuta, con importo finanziato pari ad € 44.359,25 e somma netta erogata di € 40.000,00, da restituire in n. 120 rate mensili, per l'importo complessivo - comprensivo di interessi e spese varie - di € 67.986,91.

Gli attori hanno evidenziato che, contestualmente alla sottoscrizione del richiamato contratto di finanziamento, sono stati obbligati a sottoscrivere, con la società [REDACTED] anche un contratto di assicurazione a tutela del credito erogatogli, denominato "CPI Prestiti personali", con premio unico lordo anticipato richiesto e regolarmente versato di € 3.859,25.

Sulla scorta di quanto innanzi dedotto, gli attori hanno contestato all'istituto di credito convenuto di aver commesso "alcune violazioni di legge nel rapporto contrattuale", in particolare in materia di trasparenza, posto che, dal raffronto tra gli importi dagli stessi versati ed il TAEG indicato nel contratto, sarebbe emersa una errata indicazione del tasso effettivo annuo globale da parte di [REDACTED]. Invero, l'ente finanziatore non avrebbe considerato nel TAEG i costi relativi alla polizza assicurativa che era stata richiesta obbligatoriamente per la concessione del finanziamento. In particolare, sulla base della perizia di parte prodotta in atti, gli attori hanno sostenuto che, a fronte di un TAEG apparente indicato nel contratto pari a 9,89 %, quello effettivamente applicato, tenuto conto anche dei costi della polizza assicurativa, fosse pari al 12,38 %.

Associazione dei consumatori ADL CONSUM – Rag. Antonello Caria



Associazione dei consumatori ADL CONSUM – Rag. Antonello Caria

Alla luce delle riferite considerazioni, [REDACTED] hanno formulato le seguenti conclusioni: *"1) accertare e dichiarare che il TAEG pari al 9,89 % indicato nel contratto di finanziamento - prestito personale n. [REDACTED] del 25.06.2013 è inferiore a quello effettivo, in quanto, tra l'altro, non comprende il costo della polizza assicurativa contestualmente collegata ed accessoria al finanziamento medesimo; 2) in ragione di tutte le argomentazioni di cui alla parte espositiva, voglia accertare e dichiarare la natura obbligatoria della polizza assicurativa 'CPI Prestiti personali' sottoscritta dai sigg.ri [REDACTED] i in data 25.06.2013 essendo inscindibilmente connessa al contratto di finanziamento oggetto di causa; 3) accertare e dichiarare che l'effettivo TAEG del contratto di finanziamento - prestito personale n. [REDACTED] comprendente i costi della polizza assicurativa sia pari al 12,38 % e quindi superiore a quello pubblicizzato nel contratto; 4) per l'effetto, ai sensi dell'art. 125 bis, commi 6 e 7 TUB, accertare e dichiarare la nullità parziale del predetto contratto nella parte in cui pubblicizza, secondo quanto previsto dall'art. 124 TUB, un TAEG nel quale i costi a carico del consumatore, come riportati dall'art. 121 TUB, "non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto" e per l'effetto "disporre la sostituzione del tasso di interesse con quello minimo dei BOT" (pari al 1,41% per l'anno 2013) accertando come dovuta dagli attori a tale titolo la complessiva somma di euro 40.875,47, come accertata in sede di c.t.u.; 5) in virtù dell'avvenuto versamento da parte dei sigg.ri [REDACTED] [REDACTED] quantificato sino alla data odierna di complessivi euro 67.804,80 a titolo di totale rimborso dell'importo finanziato e relativi costi, accertare che gli attori hanno indebitamente versato la somma di euro 26.929,22 e, per l'effetto, condannare [REDACTED], [REDACTED] - in persona del legale rappresentante pro tempore - con sede in Roma alla Via Lucrezia Romana n. 41/47 alla ripetizione della somma di euro 26.929,22 in favore dei sigg.ri [REDACTED]"*

Associazione dei consumatori ADL CONSUM – Rag. Antonello Caria

Associazione dei consumatori ADL CONSUM – Rag. Antonello Caria
[REDACTED] *maggiorata degli interessi legali e rivalutazione; 6) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori, anche valutando il comportamento processuale tenuto dalla convenuta, ai sensi degli artt. 116, secondo comma e 96, terzo comma, c.p.c.”*

2. Si è costituita in giudizio la [REDACTED], la quale ha contestato tutte le deduzioni difensive esposte dagli attori e, nel rilevare di non aver in alcun modo violato la legge, stante la facoltatività della stipula della polizza assicurativa, ha concluso per il rigetto della domanda attorea.

3. Nel corso dell'istruttoria, il Giudice, ritenuta la necessità di espletare una consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile, nominava come c.t.u. la dott.ssa [REDACTED] conferendole l'incarico di cui all'ordinanza del 01/10/2022. All'esito, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 20.11.2024.

DIRITTO

1. La questione giuridica che costituisce l'oggetto della presente controversia concerne la contestata natura, facoltativa o obbligatoria, della polizza assicurativa stipulata dagli attori, dalla quale deriva la necessità o meno di inserire il relativo premio nel calcolo del TAEG, che rappresenta il costo complessivo del credito sostenuto dal consumatore.

Sul punto, assume rilievo, per un verso, l'art. 121, co. 2, T.U.B., il quale stabilisce che *“nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente per oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte”*; per altro verso, il successivo art. 125 bis, comma 6, T.U.B. che dispone che *“sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore*
Associazione dei consumatori ADL CONSUM – Rag. Antonello Caria

Associazione dei consumatori ADL CONSUM – Rag. Antonello Caria che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”; da ultimo, lo stesso art. 125 bis, comma 7, T.U.B., il quale prevede che “nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli simili eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese”.

2. Nel passare ad esaminare il caso oggetto del presente giudizio, deve evidenziarsi che, in base alla prospettazione attorea, il carattere obbligatorio della polizza assicurativa sarebbe desumibile da una serie di elementi presuntivi e, in particolare, dal fatto che: 1) la stessa è stata redatta sulla base di moduli unilateralmente predisposti in modo unitario e pre-assemblati (ovvero a pacchetto); 2) aveva funzione di assicurare il rimborso del credito; 3) vi fosse connessione genetica e funzionale tra il finanziamento e l'assicurazione, essendo stati i contratti stipulati contestualmente e con pari durata; 4) l'indennizzo è stato parametrato al debito residuo; 5) al finanziatore è stata riconosciuta una significativa remunerazione per il collocamento della polizza assicurativa.

Per converso, a sostegno dell'opposta tesi circa il carattere facoltativo della predetta polizza e, dunque, della legittimità del mancato inserimento del costo della polizza assicurativa nel calcolo del TAEG, l'istituto finanziatore ha, a sua volta, addotto una serie di elementi presuntivi e, in particolare, il fatto che: 1) la polizza, così come emerge dal contratto sottoscritto tra le parti, è espressamente qualificata come facoltativa; 2) sono

Associazione dei consumatori ADL CONSUM – Rag. Antonello Caria

Associazione dei consumatori ADL CONSUM – Rag. Antonello Caria

stati adempiuti tutti gli obblighi informativi, tant'è vero che l'assicurato ha espressamente dichiarato di aver «*preso consegna e preventiva conoscenza del Fascicolo Informativo comprensivo della Nota Informativa, delle Condizioni di Assicurazione e del Glossario, nonché della presente dichiarazione di adesione che definiscono il contratto di assicurazione*»; 3) la polizza assicurativa - atteso l'esito dell'istruttoria espletata dall'istituto di credito al fine di procedere all'erogazione del prestito - non era necessaria, posto che i C. [REDACTED] i erano titolari di redditi e di proprietà immobiliari che gli avevano fatto attribuire lo score A (vale a dire, il più elevato); 4) nello stesso periodo, la [REDACTED] ha erogato finanziamenti dello stesso tenore economico a soggetti con merito creditizio analogo a quello degli attori, senza procedere alla stipula della polizza assicurativa (come risulta da due contratti di finanziamento prodotti in giudizio).

3. Deve, innanzitutto, premettersi che, dall'istruttoria espletata e, in particolare, dalla perizia redatta dal C.T.U. - dalla quale questo Giudice, per quanto attiene alla determinazione dei tassi, non ha motivo di discostarsi, in quanto immune da contraddizioni e censure sul piano logico, conforme ai criteri suggeriti dalla tecnica contabile e frutto di indagine non contestata neppure dalle parti, né confutata con evidenze probatorie di segno contrario - è emerso che l'istituto di credito, nel determinare il TAEG, non ha tenuto conto del costo della polizza assicurativa. Ne consegue che, ove sia accertata l'obbligatorietà della stessa, si debba procedere alla sua rideterminazione in base «*al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli simili eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto*», secondo le disposizioni normative innanzi richiamate.

4. Chiarito tale aspetto, diviene necessario esaminare il contratto di finanziamento e gli elementi addotti dalle parti a sostegno delle rispettive e contrapposte tesi circa

Associazione dei consumatori ADL CONSUM – Rag. Antonello Caria

Associazione dei consumatori ADL CONSUM – Rag. Antonello Caria
l'obbligatorietà o facoltatività della polizza assicurativa.

Sul punto, occorre preliminarmente evidenziare che, ai fini dell'inserimento nel calcolo del TAEG del costo assicurativo, non può attribuirsi alcuna dirimente rilevanza al dato formale desumibile dallo schema negoziale sottoscritto, ovvero alla qualificazione contrattuale della polizza assicurativa come “*facoltativa*” piuttosto che “*obbligatoria*”, dovendosi, al contrario, procedere ad un'indagine di merito che evidenzi, a prescindere dalla terminologia utilizzata dai contraenti nella definizione della stessa, l'esistenza di una stretta connessione tra il contratto di finanziamento e la polizza assicurativa medesima, tale da far ritenere che la copertura assicurativa sia stata un elemento necessario per ottenere il credito (cfr., sul punto, Cass., n. 22465/2021; Trib. Prato, n. 648/2021; Trib. Salerno, n. 505/2020): qualora, infatti, emerga che la sottoscrizione del contratto di assicurazione ha avuto quale fine quello di garantire alla banca la solvibilità del soggetto finanziato, incidendo in tal modo sulla decisione della banca nel senso della concessione del credito, i relativi costi devono considerarsi non facoltativi ed essere, pertanto, conteggiati nel calcolo del TAEG.

Sotto lo specifico profilo probatorio, secondo la giurisprudenza formatasi in materia, il soggetto finanziato è tenuto a provare che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni offerte. Tale prova può essere fornita attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, desumibili dal concorso delle seguenti condizioni: 1) che la polizza abbia funzione di copertura del credito; 2) che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata; 3) che, infine, l'indennizzo sia parametrato al debito residuo. Assume, inoltre, rilievo la circostanza che il beneficiario della prestazione indennitaria sia il finanziatore, a maggior ragione qualora questi abbia ricevuto una significativa

Associazione dei consumatori ADL CONSUM – Rag. Antonello Caria

Associazione dei consumatori ADL CONSUM – Rag. Antonello Caria
oggetto di causa con quelle dei due diversi finanziamenti indicati dalla banca, per il
dirimente motivo che - al di là di un'indimostrata affermazione di parità di merito
creditizio dei soggetti beneficiari - non è stata né allegata, né tantomeno dimostrata la
circostanza che le garanzie personali, reddituali e patrimoniali, come pure le condizioni
lavorative ed economiche dei diversi clienti fossero perfettamente sovrapponibili e,
quindi, comparabili con quelle di [REDACTED]

6. Alla luce di tutte le osservazioni innanzi esposte, deve conclusivamente affermarsi
che, nonostante la formale qualificazione dell'assicurazione come facoltativa (cfr., art.
3.1 del contratto di finanziamento), la stipula del relativo contratto non è stata il frutto
di una iniziativa spontanea ovvero di una autonoma richiesta da parte del soggetto
finanziato, ma ha rappresentato l'oggetto di una specifica condizione contrattuale
imposta dall'istituto di credito, nel cui interesse la polizza è stata stipulata.

Dal riconosciuto carattere obbligatorio del contratto di assicurazione (rappresentando la
relativa sottoscrizione una condizione necessaria per l'erogazione del finanziamento) e
dalla sottesa imposizione del relativo costo consegue che l'onere economico della
copertura assicurativa debba essere necessariamente ricompreso nel calcolo del TAEG.

Nel caso di specie è pacificamente emerso, anche alla luce della c.t.u. contabile disposta
in corso di causa, che l'istituto di credito non ha tenuto conto del costo della polizza
assicurativa nella quantificazione del T.A.E.G. Inoltre, facendo applicazione dei
richiamati esiti peritali, è risultato che, ove si computi nel TAEG anche il costo della
polizza assicurativa in questione, il TAEG effettivamente applicato dall'istituto di credito
sarebbe più elevato di quello riportato in contratto, ammontando esso al 12,33% anziché
al 9,89%

Conseguentemente, si impone la necessità di una sua rideterminazione in base ai criteri
Associazione dei consumatori ADL CONSUM – Rag. Antonello Caria

Associazione dei consumatori ADL CONSUM – Rag. Antonello Caria
dettati dall'art. 125 bis, comma 7, T.U.B. Il ricalcolo dell'ammortamento al tasso sostitutivo, individuato dal c.t.u. nella misura dell'1,41%, comporta che la somma che sarebbe stata dovuta da [REDACTED] corrisponde al capitale ridotto ad € 40.000,00 (cioè, senza le spese iniziali di erogazione) maggiorato soltanto degli interessi rideterminati in € 875,48, per un totale di € 40.875,48.

Avendo il soggetto finanziato rimborsato interamente il debito, pagando in favore della [REDACTED] una somma complessiva pari ad € 64.911,59, deve ritenersi fondata e meritevole di accoglimento la domanda di condanna della convenuta alla ripetizione delle somme indebitamente versate, pari alla differenza tra gli importi effettivamente corrisposti e quelli previsti dal piano di ammortamento così come ricalcolato (pari complessivamente ad € 40.875,48), per un totale di € 24.036,11. Detta somma, trattandosi di un debito di valuta, deve essere poi maggiorata dei soli interessi moratori al tasso legale (e non anche della rivalutazione monetaria), dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo.

7. Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza; questo implica che all'accoglimento della domanda segue la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, secondo lo scaglione corrispondente al valore della presente controversia, determinato avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice. In particolare, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, il calcolo dei compensi professionali è stato effettuato sulla base dei valori medi dei parametri tabellari applicabili allo scaglione di riferimento, ai sensi del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022.

Associazione dei consumatori ADL CONSUM – Rag. Antonello Caria



Associazione dei consumatori ADL CONSUM – Rag. Antonello Caria

Anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come in atti liquidate, devono porsi definitivamente ed interamente a carico della parte convenuta, con espresso riconoscimento del diritto degli attori di ripetere, nei confronti della convenuta soccombente, le somme eventualmente già corrisposte al c.t.u. e da essi non dovute.

Per Questi Motivi

Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:

ACCOGLIE la domanda di cui in epigrafe;

DICHIARA la nullità della clausola del contratto di finanziamento n. [REDACTED] stipulato tra le parti in data 15.06.2013, **relativa alla determinazione del TAEG;**

DICHIARA, per l'effetto, non dovuta da [REDACTED] Andrea la somma, già versata in favore della [REDACTED] pari ad € **24.036,11;**

CONDANNA la [REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a restituire a [REDACTED] la somma indebitamente versata pari ad € 24.036,11, oltre interessi legali a far data dalla presente sentenza fino al saldo effettivo;

CONDANNA [REDACTED] s.p.a. al pagamento, in favore di [REDACTED], in solido tra loro, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € **6.102,55** (di cui € **264,00** per spese documentate, € **5.077,00** per compensi professionali ed € **761,55** per rimborso forfettario spese generali, ai sensi del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022), oltre

Associazione dei consumatori ADL CONSUM – Rag. Antonello Caria



Associazione dei consumatori ADL CONSUM – Rag. Antonello Caria

I.V.A. e C.P.A. come per legge;

PONE definitivamente a carico di [REDACTED], le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per l'importo come liquidato in corso di causa, dichiarando espressamente ripetibili nei confronti della convenuta quelle eventualmente anticipate al c.t.u. da [REDACTED];

MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Vasto, 19/03/2025.

IL GIUDICE
[REDACTED]